

LA PREGHIERA VOLONTARIA E SPONTANEA IN UNA SCUOLA PUBBLICA PUÒ ESSERE VIETATA PERCHÉ TURBA LA PACE RELIGIOSA?

Stefano TESTA BAPPENHEIM

Università di Camerino, Italia
stefano.testa-bappenheim@unicam.it

ABSTRACT: *Can voluntary and spontaneous prayer in a public school be banned because it disturbs religious peace?*

United Kingdom: a school that brings together girls and boys from areas of London that are not easy (700 pupils in which all ethnic and religious backgrounds are represented), despite having been founded only recently, already has very high results thanks to a very strict didactic regulation that allows pupils to wear religious symbols but says nothing about the possibility of praying at school. Taking advantage of this regulatory vacuum, a Muslim pupil begins sua sponte to use the lunch break to recite the Islamic midday prayer, which is immediately widely followed and imitated; within a few days, the school introduces into the regulations a ban on praying at school, not in the name of 'laïcité', but because it would disturb school peace. She complains of the violation of her religious freedom, which the English Justice essentially upholds, distinguishing: the freedom to believe is absolute, but the freedom to manifest one's faith must adapt to the circumstances, as indicated by the constant guidance of the CEDU.

Keywords: *school, pupils, religious peace, religious freedom, religious symbols didactic regulation.*

Sommario: *I. Introduzione – II. La cornice normativa inglese sulla libertà religiosa – III. Laïcité o pace scolastica? – IV. L'ambito di protezione della libertà di religione ai sensi dell'art. 9 CEDU – V. Conclusioni*

I. Introduzione

Una recente sentenza dell'Alta Corte di Giustizia di Londra¹ s'è uniformata all'orientamento CEDU su quella che potrebbe sembrare una certa 'ancillarità', in alcuni casi, d'uno dei fenotipi del diritto fondamentale alla libertà religiosa, promuovendo un approccio molto aggressivo per l'integrazione fra allievi di diverse fedi religiose.

Il fatto avviene in una scuola secondaria pubblica, la *Michaela Community School*, per ragazze e ragazzi provenienti da zone di Londra non facili: ha circa 700 alunni, e tutti i contesti etnici e religiosi vi sono rappresentati,

L'istituto, benché fondato solo nel 2014, ha immediatamente raggiunto straordinari risultati scolastici, sia per l'inglese che per la matematica, che lo pongono fra le migliori scuole pubbliche di tutta l'Inghilterra: ciò viene attribuito dalla stessa preside ad un livello molto alto di controllo sul comportamento degli alunni e sulla loro gestione del tempo, con un rispetto assoluto degli orari, cui si unisce una generale disciplina molto rigorosa (la fondatrice e direttrice la definisce "la scuola più severa della Gran Bretagna"²), volta a favorire al massimo lo sviluppo d'uno spirito di squadra, basato sul presupposto che le esigenze della squadra, *amplius* della comunità, abbiano la precedenza sulle esigenze del singolo; in questo quadro è prevista anche, per citare le parole usate dalla stessa direttrice durante il processo, e riportate dalla sentenza (n. 260), una promozione molto aggressiva della laicità dello spazio e del tempo scolastico, allo scopo d'agevolare l'integrazione tra alunni di diverse fedi, culture e contesti etnici durante la loro permanenza a scuola, oltre a ridurre al minimo le distinzioni sociali tra loro; gli allievi debbono indossare la divisa della scuola, i simboli religiosi sono tranquillamente consentiti (*l'hijab* per le ragazze musulmane, il *kau-taka* per quelle indù, il turbante per i sikh), ma il regolamento della scuola non prevedeva (né permettendole, né vietandole) preghiere di nessun tipo³.

1 High Court of Justice, King's Bench Division, Administrative Court, *affaire 'The King vs Michaela Community School Trust'*, [2024] EWHC 843, n. AC-2023-LON-001570, 16 April 2024.

2 In *The Guardian*, 16 April 2024, <https://www.theguardian.com/education/2024/apr/16/london-school-katharine-birbalsingh-prayer-rituals-ban-not-unlawful-high-court>

3 See M. D'arienzo, *Immigrazione, Integrazione e Dialogo tra diritto, religioni e culture*, in

La ricorrente, cittadina inglese musulmana praticante, ha iniziato a frequentare la *Michaela Community School*, dal settembre 2020; l'anno successivo, compiuti i 12 anni, ha ritenuto fosse ormai suo preciso dovere rispettare l'obbligo delle 5 preghiere quotidiane⁴: la seconda, *Duhr*, cadrebbe in generale durante le ore di scuola, ma il suo preciso orario giornaliero è fissato da un elenco degli orari di preghiera giornalieri fornito dalla Moschea Centrale di Londra.

Si evince, dunque, che il momento esatto per recitare il *Duhr* rientrerebbe, nel periodo compreso fra la fine di settembre e la fine di marzo, non già durante lo svolgimento delle lezioni, bensì nella pausa per il pranzo.

La ricorrente, che aveva sempre recuperato la preghiera di mezzogiorno quand'essa avrebbe dovuto venir recitata durante le lezioni, ha però ritenuto che non pregare nel momento esatto anche quando in realtà sarebbe stato possibile (ossia, per alcuni mesi, durante la pausa per il pranzo), avrebbe costituito una violazione dei propri doveri religiosi, sicché, richiedendo poi la preghiera solo 5 minuti, a metà marzo del 2023 ha iniziato a recitarla durante la mezz'ora dedicata alla pausa prandiale, subito imitata e seguita da un crescente numero d'altri allievi ed allieve di fede islamica della scuola⁵.

Ciò ha però portato ad una duplice polarizzazione, fra gli allievi musulmani e quelli non musulmani, e fra gli allievi musulmani praticanti, che quindi desideravano recitare la preghiera, e quelli non praticanti, che non provavano il medesimo desiderio⁶; la scuola ha però reagito negativamente, annullando le gite scolastiche di fine marzo, e, alla ripresa delle lezioni dopo

S. Burgio – S. Fontana – S. Lagdaf (ed.), *Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e mediazione culturale*, Lugano, 2016, pp. 129 ss.

4 *Fajr*, è la preghiera mattutina; *Duhr*, è la preghiera di metà giornata; *Asr*, è la preghiera pomeridiana prima del tramonto; *Maghrib*, è la preghiera al tramonto; *Isha* è la preghiera da recitare circa un'ora e un quarto dopo il tramonto.

5 See E. de Vitray-Meyerovitch, *La prière en Islam*, Paris, 2003, pp. 79 ss.; M. HOLMES, *Prayer in Islamic thought and practice*, Cambridge, 2013, pp. 40 ss.; S. BURGER, *Prayer*, in O. Leaman (ed.), *Routledge Handbook of Islamic Ritual and Practice*, London, 2022, pp. 211 ss.

6 See M. D'arienzo, *Le sfide della multiculturalità e la dimensione religiosa*, in F. Abbondante - S. Prisco (ed.), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, Napoli, 2015, pp. 45 ss.; N. Mühe, *Stigmatisierung junger Muslim/innen in der Schule*, in J. Willems (ed.), *Religion in der Schule*, Bielefeld, 2020, pp. 119 ss.; A. Yegane Arani, *Die multireligiöse Schule als Ort von Diskriminierung*, *ivi*, pp. 163 ss.

le vacanze di Pasqua, a metà aprile, la direzione ha emanato una ‘*prayer ritual policy*’, lunga tre pagine, che aggiungeva al regolamento già in vigore un espresso divieto verso qualsiasi tipo di preghiera all’interno della scuola, sia nelle ore di lezione che nei momenti della ricreazione o della pausa per il pranzo.

La ricorrente, lamentando di veder così violata la propria libertà religiosa ex art. 9 CEDU, e dolendosi d’essere vittima di discriminazioni per motivi religiosi ex art. 149 dell’Equality Act 2010⁷, ha presentato ricorso, ma la High Court le ha dato torto, con una motivazione che mostra di confermare i recenti orientamenti della CEDU.

II. La cornice normativa inglese sulla libertà religiosa

La cornice normativa inglese relativa alla libertà religiosa è caratterizzata dal fatto che non solo vi sia una Chiesa di Stato, ma il capo della Chiesa è anche il Capo dello Stato⁸, e, al momento dell’incoronazione, giura⁹ di difendere e proteggere non solo lo Stato, ma anche la Chiesa Anglicana, i suoi dogmi ed i suoi diritti¹⁰.

Esiste una collaborazione molto stretta fra la Corona e la Chiesa d’Inghilterra, *in primis* nella nomina dei Lords Spirituals¹¹, ossia 25 Ve-

7 See AA.VV., *Blackstone’s guide to the Equality Act 2010*, Oxford, 2016; L. VICKERS, *Religious freedom, religious discrimination and the workplace*, Oxford, 2016.

8 See M. FERRANTE, *Due matrimoni alle origini dello scisma anglicano?*, in M. D’ARIENZO (ed.), *Il diritto come “scienza di mezzo”*. Studi in onore di Mario Tedeschi, I, Co-senza, 2018, pp. 991 ss.;

9 *Coronation Oath Act* del 1688, <http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMar/1/6/contents>, oath of King Charles III, 6th May 2023: <https://t.ly/P-qvK>; see D. LLOYD, *The Coronation of Charles III from the Perspective of Liturgical Studies*, in *Ex fonte*, 2023, pp. 363 ss.; R. BLACKBURN, *King and Country, Monarchy and the future King Charles III*, London, 2006, pp. 53 ss.

10 R. STRONG, *Coronation: A History of Kingship and the British Monarchy*, London, 2005, pp. 99 ss.; W. RODWELL, *The coronation chair and Stone of Scone*, Oxford, 2013, pp. 51 ss.; J. WILKINSON, *The Coronation Chair and the Stone of Destiny*, London, 2006, pp. 70 ss.; L. GOSLING, *Royal Coronations*, London, 2013, pp. 30 ss.; J.M. BAK, *Coronations: Medieval and Early Modern Monarchic Ritual*, Berkeley, 1990, pp. 228 ss.; A. OLECHNOWICZ, *The Monarchy and the British Nation, 1780 to the Present*, Cambridge, 2007, pp. 52 ss.

11 <https://t.ly/y22OA>, see G.R. EVANS, *Crown, Mitre and People in the Nineteenth Century: The Church of England, Establishment and the State*, Cambridge, 2021, pp. 201 ss.

scovi della Chiesa Anglicana, come membri della Camera dei Lords; come Chiesa di Stato, poi, la Chiesa d'Inghilterra da un lato gode d'alcuni privilegi, ma dall'altro non può sottrarsi al controllo statale, di cui fenotipi sono sia la procedura di nomina dei Vescovi, fra Primo Ministro e Corona, sia l'inserimento del diritto canonico anglicano come parte del diritto statale¹², mentre le altre confessioni religiose hanno uno status differente.

Da questo stretto legame discendono conseguenze giuridiche precise: *in primis*, il Monarca dev'essere protestante¹³, *in secundis* debbono ricevere il *placet* del Parlamento le deliberazioni (*Measures*) del *General Synod*, ossia le decisioni che riguardano questioni dottrinali, mentre per i *canons*, che riguardano disposizioni per il clero applicative della dottrina, sono già automaticamente operativi i decreti del Sinodo generale¹⁴.

Il retaggio storico-culturale profondamente legato alla Chiesa anglicana è palesato anche dalla grande rilevanza che in tutto il Paese hanno le sue radici storiche, che continuano a svolgere un ruolo socioculturale riconosciuto da tutti, anche dai non credenti, proprio perché agiscono sul piano culturale e non su quello dogmatico-religioso¹⁵.

Per lungo tempo, anzi, hanno agito anche sul piano politico, considerato cruciale per la sopravvivenza stessa delle istituzioni monarchiche statali confessionalmente anglicane, nate con Enrico VIII e rinate dopo Cromwell, almeno fino all'*Act of Settlement* del 1701, tant'è vero che per molto tempo vi fu per legge una discriminazione religiosa a danno dei Cattolici, cui era vietato l'accesso alle cariche pubbliche: la maggior parte di

12 V. BOGDANOR, *The Monarchy and the Constitution*, Oxford, 1997, pp. 215 ss.; J.W. TORKE, *The English Religious Establishment*, in *JLR*, 1995, pp. 399 ss.; F. DI PRIMA, *Matrimonio e Chiesa d'Inghilterra oggi*, in *Jus online*, 2/2015, <https://t.ly/Lwmha>

13 *Accession Declaration Act*, del 1910, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7and1Geo5/10/29>

14 P.W. EDGE, *Legal responses to Religious Difference*, The Hague, 2002, pp. 172 ss.; J. GARCIA OLIVA, *Church, state and establishment in the United Kingdom in the 21st Century: anachronism or idiosyncrasy?*, in AA.VV., *Public Law*, London, 2010, pp. 482 ss.; D. MCCLEAN, *Staat und Kirche in Vereingten Königreich*, in G. ROBBERS (ed.), *Staat und Kirche in der Europäischen Union*, Baden-Baden, 2005, pp. 603 ss.; S. MÜCKL, *Europäisierung des Staatskirchenrechts*, cit., pp. 75 ss.

15 A. BRADNEY, *Religion and the Secular State in the United Kingdom*, in W. COLE DURHAM – J. MARTINEZ-TORRON, *Religion and the Secular State: Final Reports*, cit., p. 782; C. BROWN – G. LYNCH, *Cultural perspectives*, in AA.VV., *Religion and Change in Modern Britain*, Abingdon, 2012, pp. 329 ss.

queste norme furono abrogate nel 1829¹⁶, ma fino al 1974 la carica di Lord Cancelliere non poté essere occupata da un cattolico, poiché egli era il ‘guardiano della coscienza della Regina’ ed ha un ruolo cerimoniale nella nomina del Vescovi¹⁷; la situazione è ulteriormente migliorata con l’incorporazione nel diritto inglese della Convenzione per i diritti dell’uomo¹⁸, mediante lo *Human Rights Act* del 1998¹⁹, e con il successivo *Equality Act* del 2010²⁰, tuttavia non v’è una Costituzione scritta, né una ‘dottrina dello Stato’ nel senso europeo-continentale del termine²¹, ed il sistema legale inglese non è esattamente imperniato sul principio di laicità dello Stato²².

III. Laïcité o pace scolastica?

Lo *Human Rights Act 1998*, richiamando la Convenzione per i diritti dell’uomo, garantisce la libertà di fede, di coscienza e di convinzione religiosa e filosofica, ed il diritto di praticare indisturbati la propria religione. Si tratta d’un diritto fondamentale uniforme, da intendersi nel suo insieme, e si estende non solo alla libertà interiore di credere o non credere, ma anche alla libertà esteriore d’esprimere e diffondere la fede. Ciò comprende anche il diritto ad allineare tutto il proprio comportamento agli insegnamenti della propria fede e ad agire secondo le proprie convinzioni religiose interiori. In particolare, poi, la libertà di credo garantisce la partecipazione alle attività culturali che una religione prescriva o nelle quali trovi espressione, nel cui novero evidentemente rientra anche la preghiera.

16 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/10/7/contents>

17 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/25/contents>

18 B. D'hellencourt, *Les vicissitudes d'une sécularisation chrétienne au Royaume Uni*, in J. Bauberot (ed.), *Religions et Laïcité dans l'Europe des Douzes*, Paris, 1994, pp. 133 ss.

19 <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents>, see AA.VV., *Civil Liberties*, London, 2011, pp. 59 ss.; H. Fenwick, *Civil Liberties and Human Rights*, London, 2012, pp. 93 ss.

20 <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents>

21 V.M. Patrono, *La forza dei diritti. Il Regno Unito dalla Rule of Law allo Human Rights Act 1998: sulle tracce di un lungo inseguimento*, in A. Torre – L. Volpe (ed.) *La Costituzione britannica – The British Constitution*, Torino, 2005, I, pp. 75 ss.; K. Dyson, *The State Tradition in Western Europe*, Oxford, 1980, pp. 186 ss.; G. Rebuffa, *Le radici della Costituzione inglese*, in *Mat. Storia cult. Giur.*, 2006, pp. 327 ss.

22 A. Hambler, *Religious Expression in the Workplace and the Contested Role of Law*, Abingdon – New York, 2015, pp. 92 ss.; E. HOWARD, *Law and the Wearing of religious Symbols*, London – New York, 2012, pp. 78 ss.

Costituendo un microcosmo sociale, in effetti, le scuole devono affrontare quotidianamente sfide legali e fattuali che includono, in particolare, l'armonizzazione dei vari interessi delle persone coinvolte nella vita scolastica con il mandato educativo dello Stato, sicché i diritti fondamentali degli alunni, ma anche quelli di insegnanti e genitori, possono venir colpiti da restrizioni: ciò, oltre alla generale libertà di azione, di riunione e di opinione, ciò riguarda anche la libertà di religione.

Mentre la società europea sta diventando sempre più diversificata dal punto di vista religioso e gli alunni musulmani, come in questo caso, rivendicano il diritto di praticare liberamente la propria religione negli spazi pubblici, si cerca di tenere la religione fuori dalle scuole (e da tutti gli altri ambiti della vita pubblica) il più possibile. Le scuole devono affrontare la sfida di promuovere lo sviluppo dell'identità dei singoli alunni ed allo stesso tempo soddisfare le esigenze della comunità scolastica ed i requisiti politici e amministrativi per l'istruzione e l'educazione, sicché mostrano flessibilità nel trattare le questioni legate alla religione²³.

In questo contesto, dunque, negli ultimi anni si è assistito ad un crescente numero di controversie tra alunni, insegnanti, genitori e autorità scolastiche, relativamente alla presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche, all'ammissibilità dell'uso del velo in generale e in particolare nelle lezioni di educazione fisica, all'osservanza delle regole del digiuno ed allo svolgimento di preghiere pubbliche a scuola: controversie che in alcuni Paesi europei sono state affrontate con l'appello alla *laïcité* costituzionalizzata²⁴, e in altri Paesi con l'applicazione del principio della pace scolastica²⁵.

23 M. D'arienzo, *Les Concepts de confessions religieuses et communautés*, in *Année canonique*, 2005, pp. 155 ss.

24 G. Guy, *La bataille de la laïcité. 1944-2004: de la République "une et indivisible" au communautarisme*, Paris, 2005; M. D'arienzo, *La laïcità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Diritto e Religioni*, 2008, pp. 257 ss.; Eadem, *La laïcità francese: "aperta", "positiva" o "impositiva"?*, in *statoechiese.it*, 2011, in <https://t.ly/EJ6gy>; P. Valdrini, *Il principio di laicità nel diritto francese. Neutralità dello Stato e libertà dei cittadini*, in *Eph.*, 2015, pp. 39 ss.; ID., *La 'laicità positiva'. A proposito del discorso del Presidente Sarkozy al Laterano (20 dicembre 2007)*, in G. Dalla Torre – C. Mirabelli (ed.), *Le sfide del diritto*, Soveria Mannelli, 2009, pp. 409 ss.; P. CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *statoechiese.it*, 2018, in <https://t.ly/jUfOh>

25 See S. Mückel, *Säkularer Staat und Religion. Zum staatskirchenrechtlichen Prinzip der Säkularität*, in G. Robbers (ed.), *Gelebte Wissenschaft. Geburtstagssymposium für Alexander Hollerbach zum 80. Geburtstag*, Berlin, 2012, pp. 35 ss.; T. Schieber, *Religion gefährdet den*

L'High Court di Londra ha stabilito che l'ambito di tutela della libertà di religione ai sensi dell'articolo 9 della CEDU comprende anche la preghiera nelle scuole, ma la libertà di religione in questo caso può subire interferenze, e già varie volte la CEDU ha riconosciuto spostabile e limitabile la libertà religiosa, ma il concetto di "pace scolastica" è aperto a diverse definizioni²⁶.

Alla luce della crescente pluralità religiosa in Europa, poi, è prevedibile che i conflitti, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'esercizio della libertà religiosa nella sfera pubblica, non diminuiranno nel prossimo futuro e quindi le questioni che sorgono in un rapporto di integrazione con lo Stato come la scuola meritano particolare attenzione. In questo contesto, è importante chiarire le questioni relative al modo in cui la libertà di religione venga attuata in pratica nelle scuole e alla fondamentale idoneità della pace scolastica come obiettivo finale d'ordine superiore²⁷.

La questione, controversa tra gli interessati, consiste nel valutare se la preghiera del mezzogiorno – cadendo durante l'orario scolastico - debba essere sempre rinviata e recuperata in seguito, oppure se, nei mesi in cui secondo il calendario solari essa cadrebbe nella pausa pranzo, esse in tal caso debba necessariamente venir recitata, in una qualsiasi parte della scuola idonea a rispondere ai requisiti rituali della preghiera islamica

È vero che non ogni comportamento di una persona può essere considerato espressione della libertà di credo particolarmente tutelata basata esclusivamente sulla sua determinazione soggettiva; tuttavia è acclarato che la possibilità di 'recuperare' in seguito una delle cinque preghiere quotidiane non recitata all'orario esatto, pur essendo effettivamente prevista dalle norme islamiche, sia tuttavia realmente considerata un'ipotesi da riservare ai casi di vera impossibilità, come quelli che la stessa ricorrente riconosce si verifichino quando l'orario della seconda preghiera quotidiana cada durante le ore di lezione, ed infatti in questi casi non ha mai chiesto di uscire dall'aula per recarsi a recitare la preghiera, riconoscendo vi fosse un impedimento oggettivo ed avendo sempre deciso sua sponte di recuperare la preghiera in seguito; viceversa, però, quando l'orario indicato dalle tabelle

Schulfrieden?, in J. Willems (ed.), *Religion in der Schule*, cit., pp. 61 ss.

26 See R. Braun, *Gefährdeter Schulfriede: Kontroversen um konfrontative Religionsbekundungen*, in *Zeitschr. Relig. Weltansch.*, 2022, pp. 18 ss.

27 See M. D'arienzo, *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e religioni*, 2015, pp. 420 ss.

orarie della Moschea di Londra cade durante la pausa pranzo, ella si ritiene in coscienza obbligata a pregare anche all'interno della scuola, rivendicando questo comportamento come espressione della propria libertà di credo.

La libertà di fede garantita dallo *Human Rights Act 1998*, tuttavia, è sì garantita senza riserve, ma alcune restrizioni possono derivare dalla normativa stessa, nel caso in cui fossero coinvolti diritti fondamentali di terzi o principi fondamentali comunitari. Un conflitto tra diversi titolari di un diritto fondamentale incondizionatamente garantito, nonché tra tale diritto fondamentale ed altri diritti fondamentali, dev'essere risolto secondo il principio di concordanza pratica, il quale esige che nessuna delle posizioni giuridiche contrastanti sia preferita e fatta valere a favore dell'interessato, ma piuttosto che tutte siano bilanciate nel modo più attento ed equilibrato possibile²⁸.

Quando si cerca un attento equilibrio tra i vari diritti fondamentali interessati, in effetti, si deve tener conto del fatto che la scuola è un luogo in cui inevitabilmente si incontrano diverse visioni religiose, e questa convivenza può avere effetti particolarmente delicati.

Ciò vale ancora di più per la *Michaela School*, il cui corpo studentesco comprende svariate nazionalità e molte religioni differenti: in un corpo studentesco così "pluralistico", che comprende anche gli atei, se è possibile soddisfare l'esigenza d'esprimere la propria fede, giacché il regolamento consente d'indossare simboli religiosi, è viceversa più difficile rispondere alle esigenze relative alle rispettive pratiche religiose e, inoltre, tenere nella dovuta considerazione la libertà religiosa negativa dei non credenti e dei diversamente credenti²⁹.

Certo, il comportamento disturbante di terzi non giustifica automaticamente una restrizione alla pratica religiosa: l'art. 9 CEDU non si limita alla classica funzione di diritto di difesa, ma, stabilendo al comma 2 che "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione", obbliga gli Stati non solo a non porre restrizioni diverse da

28 See M. Gas I Aixendri, *Libertad religiosa y peacebuilding*, in F. Pérez Madrid (ed.), *Religión, libertad y seguridad*, Madrid, 2017, pp. 227 ss.

29 See M. Croce, *I non credenti*, in P. Cendon (ed.), *Trattato sui nuovi danni*, II, Roma, 2013, pp. 423 ss.

quelle ammesse, ma anche a rimuovere eventuali restrizioni poste da altri, da altri gruppi sociali o religiosi.

Ex art. 2 Prot. Add. CEDU, poi, ripreso dallo *Human Rights Act* 1988, la scuola si propone anche di contrastare il potenziale di conflitto, lo 'scontro di civiltà' teorizzato da Huntington³⁰, con i mezzi educativi, ed è infatti proprio compito della scuola insegnare e praticare l'interazione tollerante con persone aventi punti di vista diversi attraverso l'educazione, come parimenti rientra nella missione della scuola favorire lo sviluppo di personalità il cui atteggiamento sia improntato al rispetto verso le convinzioni (anche) religiose diverse dalle proprie.

Ciò offre un approccio per accogliere la crescente diversità religiosa nelle scuole e per usarla come mezzo per praticare la tolleranza reciproca al fine di dare un contributo allo sforzo verso l'integrazione e per mantenere la pace scolastica, che è essenziale per l'adempimento dell'insegnamento.

L'esecuzione della preghiera rituale islamica, peraltro, è facilmente percepibile dai terzi presenti perché l'orante si pone in direzione della Mecca, stende un tappeto da preghiera, e deve adottare posture, eseguire azioni e pronunciare parole ben determinate e precise.

Ne consegue che le misure organizzative scolastiche preordinate a mantenere la pace scolastica, come il fornire uno spazio adeguato per eseguire le preghiere rituali, sono in definitiva inseparabili dal rendere possibile questa preghiera. L'attività religiosa ricercata dalla ricorrente richiede quindi necessariamente misure organizzative di accompagnamento da parte della direzione scolastica, la quale, però, sarebbe allora obbligata a fornire anche agli studenti di altre religioni o convinzioni un sostegno adeguato a praticare la propria religione.

L'altra opzione, a fianco di quella di permettere tutte le preghiere, è quella di non permetterne nessuna, e peraltro questa limitazione della libertà religiosa nell'interesse della pace scolastica non sembra essere una misura sproporzionata: il diritto fondamentale della ricorrente alla libertà di manifestare il proprio credo è limitato dal fine di proteggere la pace scolastica, che è uno dei valori fondamentali comunitari, e la libertà religiosa comprende, oltre alla libertà di formare e di avere convinzioni religiose e ideologiche, nonché di professare e diffondere tali convinzioni, anche la libertà di fede negativa, cioè la libertà di astenersi dalle attività culturali di

30 See S. Huntington, *The Clash of Civilizations*, in *Foreign Affairs*, 1993, pp. 22 ss.

una fede non condivisa, dal momento che qui non si tratta d'un simbolo sicuramente passivo, e comunque dal valore anche storico-culturale³¹, bensì esclusivamente d'un vero e proprio atto rituale di culto.

Notiamo dunque come la *Michaela School* abbia vietato qualsiasi tipo di preghiere rituali al proprio interno, con un provvedimento formalmente generale, ma sostanzialmente pensato contro una specifica religione, ed obblighi la ricorrente (e tutti gli altri allievi che a lei s'erano uniti) a rinviare sempre la preghiera di *Dhur*, 'recuperandola' una volta terminato l'orario scolastico, non solo nei mesi in cui essa cadrebbe proprio durante le lezioni, ma anche in quelli in cui cadrebbe durante la pausa per il pranzo, obbligando così la ricorrente (e tutti gli allievi che a lei s'erano uniti) a compiere un atto che in coscienza costoro ritengono li porti a violare le norme della propria religione, un po', *mutatis mutandis*, come la legge francese che vieta d'indossare il velo islamico nelle scuole, peraltro prescritto dalle norme islamiche, inducendo così una loro violazione anche da parte di quelle allieve e studentesse che volessero rispettare il precetto islamico (a differenza della legge antiburqa³², di quella sul rafforzamento della *laïcité*³³ e della norma anti-abaya³⁴).

Ben nota, tuttavia, è la fortissima tradizione storico-culturale della *laïcité* in Francia³⁵, la cui costituzionalizzazione può spiegare la sua continua centralità e le sue evoluzioni od involuzioni nel progressivo dispiegarsi dell'attività normativa di Parigi³⁶; si tratta, però, d'un principio costituzio-

31 See P. Bellini, *Le radici culturali e religiose della identità europea*, in S. Panunzio (ed.), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, pp. 217 ss.; S. Testa Bappenheim, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, Napoli, 2019.

32 Law n. 2010-1192, 11 October 2010, in https://t.ly/2KJ_f

33 Law n. 2021-1109, 24 August 2021, in <https://t.ly/Pcg6E>; see A. TIRA, *La legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 sul "rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica"*, in statoe.chiese.it, 2018, <https://t.ly/WpHKD>

34 <https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo32/MENGE2323654N>

35 See M. D'arienzo, *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in P. BECCHI – V. Pacillo (ed.), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Lugano, 2013, pp. 139 ss.; O. Echappe, *La laïcité de la République, entre constitution et passion*, in D. Chagnollaud – B. Accoyer – O. Beaud (ed.), *Les cinquante ans de la Constitution (1958-2008)*, Paris, 2008, pp. 61 ss.; O. Condorelli, 'Le parole della politica e le parole del diritto', in V. Buonomo – M. D'arienzo – O. Echappe, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Cosenza, 2022, pp. 1439 ss

36 J. Bauberot, *La laïcité expliquée a M. Sarkozy... et à ceux qui écrivent ses discours*, Paris, 2008; M. Valls, *La laïcité en face*, Paris, 2005; L. Lévy, *Le spectre du communautari-*

nale che evidentemente non possiamo trovare nel Regno Unito, stante lo stretto legame della *Court of St. James* con la Chiesa Anglicana, e ch'è fenotipo d'un allinearsi della High Court all'orientamento CEDU sulla limitabilità della libertà religiosa, chiamata a 'cedere il passo' ad altri diritti fondamentali³⁷.

IV. L'ambito di protezione della libertà di religione ai sensi dell'art. 9 CEDU

La libertà di religione è tutelata come libertà fondamentale dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Per quanto riguarda la pratica del culto, poi, secondo la giurisprudenza della Corte, non è sufficiente che venga fatto valere un qualsiasi comportamento motivato dalla religione, giacché il fatto che una convinzione religiosa si esprima in un dato atto rituale dipende in una certa misura dalla valutazione della Corte stessa, come dimostrano gli *affaires Valsamis*³⁸ ed *Eweida*³⁹: mentre il rifiuto di partecipare ad un evento scolastico con riferimenti militari, che i Testimoni di Geova rifiutavano di fare a causa delle loro convinzioni pacifiste, non è stato considerato coperto dalla libertà di religione, è stato invece visto un collegamento sufficientemente diretto tra l'indossare una croce al collo e la fede cristiana.

Per una persona, poi, un atto percettibile di preghiera potrebbe avvenire già quando qualcun altro chiude gli occhi e mette le mani davanti al viso; per un'altra, solo quando viene pronunciata una preghiera o viene assunta una postura speciale (ad esempio, in piedi, in ginocchio o sdraiati).

sme, Paris, 2005; A. Finkelkraut, *L'Identité malheureuse*, Paris, 2013; E. Tawil, *Existe-t-il désormais un droit de la laïcité en France?*, in V. Buonomo – M. D'Arienzo – O. Echappe, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, cit., pp. 465 ss.

37 See J.-P. Schoupe, *La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Paris, 2015, pp. 184 ss.

38 CEDU, affaire *Valsamis vs Greece*, 18 December 1996, in <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-62571>

39 CEDU, affaire *Eweida vs United Kingdom*, 15 January 2013, in <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-115881>; see I. Bertini, *Il caso Eweida e altri c. Regno Unito: una vittoria della dottrina del margine di apprezzamento*, in *Quad. Cost.*, 2013, pp. 465 ss.; P. Consorti, *La battaglia per la libertà religiosa nel "dialogo fra Corti" e la funzione dei "margini di apprezzamento"*, in M. D'Arienzo (ed.), *Il diritto come "scienza di mezzo"*. *Studi in onore di Mario Tedeschi*, I, cit., pp. 607 ss.

La portata dell'art. 9 CEDU è *in se ipsa* molto ampia, dal momento che la CEDU stessa ha riconosciuto che “*As enshrined in Article 9 (art. 9), freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a “democratic society” within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it.*”

While religious freedom is primarily a matter of individual conscience, it also implies, inter alia, freedom to “manifest [one’s] religion”. Bearing witness in words and deeds is bound up with the existence of religious convictions.

According to Article 9 (art. 9), freedom to manifest one’s religion is not only exercisable in community with others, “in public” and within the circle of those whose faith one shares, but can also be asserted “alone” and “in private”; furthermore, it includes in principle the right to try to convince one’s neighbour, for example through “teaching”, failing which, moreover, “freedom to change [one’s] religion or belief”, enshrined in Article 9 (art. 9), would be likely to remain a dead letter”⁴⁰; ciò si spiega considerando che “la religione ha dato vita a tutto ciò che è essenziale nella società”⁴¹, e che perciò le convinzioni religiose (comprese quindi anche quelle atee) fanno parte dell’umanità d’ogni individuo, e sono parte integrante della sua personalità.

Ciò che caratterizza la società occidentale è il fatto che gli individui rispettino le convinzioni religiose altrui, a partire almeno da Augusta⁴², e ciò fa sì che si possa – tendenzialmente - vivere in armonia. Questo è uno dei tratti distintivi di una società civile, poiché gli aspetti religiosi, almeno

40 CEDU, *affaire Kokkinakis vs Greece*, 25 May 1993, <https://hudoc.echr.coe.int/en-g?i=001-57827>, see M. Evans, *The Freedom of Religion or Belief in the echr since Kokkinakis*. Or “*Quoting Kokkinakis*”, in *Religion and human rights*, 2017, pp. 83 ss.

41 E. Durkheim, *Le forme elementari della vita religiosa*, Milano, 1971; G. Le Bras, *Studi di sociologia religiosa*, Milano, 1969, pp. 88 ss.; L. Danto, *De l’intérêt de la sociologie en Droit canonique*, in *Année canonique*, 2013, pp. 127 ss. On Durkheimian theories, ‘*which start from the assumption that a religious function exists in every society*’, see. M. Tedeschi, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studium*, 1986, pp. 393 ss.

42 See M. D’Arienzo, *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, in L. Felici (ed.), *Ripensare la Riforma protestante: nuove prospettive degli studi italiani*, Torino, 2015, pp. 239 ss.

nella loro dimensione noumenica, sono addirittura precedenti e accompagnano tutta la vita dell'uomo"⁴³.

La libertà di religione, tuttavia, ex art. 9 CEDU, non è tutelata solo *in foro interno*⁴⁴, non si limita alla libertà d'avere un credo religioso, ma include anche quella d'esprimere e praticare le proprie convinzioni: le fedi religiose, generalmente parlando, e certo è il caso di quella islamica, non hanno solo dei *lato sensu* dogmi, ed è evidente, infatti, che nessuna Corte, nessun Tribunale possa condurre un'indagine sulla sincerità della credenza asserita o giudicare la sua "validità" in base a qualche standard oggettivo come il materiale di partenza su cui il richiedente fondasse la propria credenza, o l'insegnamento ortodosso della religione in questione, od ancora la misura in cui la credenza del richiedente fosse conforme o differisse dalle opinioni di altri professanti quella religione.

Le convinzioni religiose trovano generalmente fenotipo in atti di culto, comunitario o personale, di supplica e di meditazione, che sono strettamente legati, e qui l'art. 9 opera un'importante distinzione, fra la libertà d'avere un credo, la quale è assoluta, e la libertà d'esprimerlo o manifestarlo, la quale può trovare limiti qualificati.

Sappiamo che, nella causa in questione, la ricorrente già rinvia la recita della preghiera di mezzogiorno quando il momento esatto per recitarla cade durante l'orario di lezione, ed ella usa in questo caso la procedura del *Qada'*, ma essendo, appunto, una procedura per i casi di reale impedimento, la ricorrente è sinceramente convinta del fatto che avvalersi di questa procedura 'di recupero' anche quando invece il momento preciso per recitare la preghiera di mezzogiorno cada durante la pausa per il pranzo costituirebbe una violazione dei propri obblighi religiosi, e ritiene perciò che l'interferenza opposta dalla scuola rappresenti una violazione della sua libertà religiosa.

Riguardo a quest'ultima ipotesi, però, sappiamo che la CEDU ha già stabilito sia necessario valutare tutte le circostanze del caso concreto, compresa la misura in cui, nelle circostanze date, una persona possa ragio-

43 M. Tedeschi, *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, in *Dir. Fam. Pers.*, 1996, p. 1520.

44 E. Petit, *Le Panormitain et la juridiction ratione animae : le caractère particulier d'un gouvernement ordonné à la Salus animarum*, in AA.VV., *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano, 2022, pp. 601 ss.; J.I. Arrieta, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *Ius Eccl.*, 2000, pp. 343 ss.

nevolmente aspettarsi d'essere libera di manifestare le proprie convinzioni sul piano della realtà pratica⁴⁵.

A partire dalla Eweida, in effetti, Strasburgo ha stabilito che dal diritto a manifestare la propria religione non discende il diritto a manifestarla in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi modo conforme alle proprie convinzioni, vieppiù quando vi fossero altri mezzi a disposizione della persona *de qua* per praticare o osservare la propria religione senza indebite difficoltà o disagi.

Nella Eweida, infatti, la CEDU afferma che “*if a person is able to take steps to circumvent a limitation placed on his or her freedom to manifest religion or belief, there is no interference with the right under Article 9 § 1 and the limitation does not therefore require to be justified under Article 9 § 2*” (n. 83), ribadendo quanto aveva già affermato, sempre riguardo alla libertà religiosa, nella sua precedente giurisprudenza: oltre alla Kalaç, infatti, nella Karaduman, *in primis*, i giudici di Strasburgo avevano detto che “*scegliendo di proseguire gli studi superiori in un'università laica, una studentessa si sottomette a quelle regole universitarie che possono subordinare la libertà degli studenti di manifestare la propria religione a restrizioni di luogo e di modo volte a garantire una coesistenza armoniosa tra studenti di credenze diverse*”⁴⁶; nella Kalaç erano state ritenute subordinabili alla situazione concreta le esigenze derivanti dal diritto di libertà religiosa d'un militare musulmano; nella Konttinen, invece, quelle d'un avventista⁴⁷.

Il risultato generale è vedere affermato il principio secondo cui l'ingresso volontario in una scuola, Università, azienda, che abbia un regolamento con, per così dire, “clausole vessatorie” nei confronti della libertà di manifestare la propria religione comporterebbe l'accettazione implicita ed esplicita delle suddette limitazioni, e conseguentemente la perdita del diritto a lamentarsene in seguito, allorché la persona interessata dovesse iniziare a percepire e vivere tali limitazioni come un problema. Ciò potrà avvenire sia nel caso in cui le limitazioni precise fossero note o meno al momento

45 CEDU, affaire Kalaç vs. Turkey, 1st July 1997, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58042>

46 CEDU, affaire Karaduman vs Turkey, 3 April 2007, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80335>

47 CEDU, affaire Konttinen vs Finland, 3 December 1996, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3379>; see T. Rinoldi, *Gli anziani nella Chiesa evangelica valdese e nella Chiesa avventista del settimo giorno*, in *qdpe*, 2023, pp. 131 ss.

dell'adesione, sia che le limitazioni note al momento dell'adesione diventassero un problema solo in seguito a decisioni prese dal richiedente dopo l'adesione.

Strasburgo, in sostanza, dice che se vi sono altri mezzi a disposizione di una persona per praticare la propria religione senza indebiti disagi o inconvenienti - modi per aggirare la limitazione posta alla sua libertà di manifestare la propria religione, come è stato detto in *Eweida* - significa che non c'è stata interferenza con tale libertà ai fini dell'articolo 9.

La soluzione, quindi, sarà semplicemente quella di valutare se:

- I) l'obiettivo della 'clausola vessatoria' sia sufficientemente importante da giustificare la limitazione di un diritto fondamentale,
- II) la limitazione sia razionalmente connessa all'obiettivo,
- III) non fosse possibile adottare una limitazione meno oppressiva senza compromettere in modo inaccettabile il raggiungimento dell'obiettivo,
- IV) l'obiettivo fosse di tale importanza da giustificare, in un bilanciamento d'interessi, la compressione del diritto di manifestare la propria fede religiosa.

Una valutazione di questo tipo, naturalmente, andrà fatta caso per caso, procedendo, però, lungo uno stretto crinale: se, infatti, venisse fissato il principio secondo il quale siano in generale sempre le circostanze concrete a dover prevalere sulla libertà di manifestare il proprio credo⁴⁸, allora v'è il rischio ch'essa incontri i problemi di *Cosetta dei Miserabili* o di *Cenrentola*, essendo stata da tempo prevista l'ipotesi secondo la quale – sulla base del dictum di *Böckenförde* - questa sua ancillarità "potrebbe negli anni a venire, rappresentare una sorta di 'grimaldello' con cui progressivamente

48 See M. D'Arienzo, *Vaccini anti-Covid e fattore religioso*, in R. Prodomo – A. Maccaro (ed.), *Le sfide del Covid-19 alla bioetica*, Milano-Udine, 2022, pp. 183 ss.; A. Jacquemin, *L'Église face aux pandémies: perspectives historiques*, in L. Danto – C. Burgun (ed.), *L'Église en état d'urgence. Droit canonique et gestion de la Pandémie de la Covid-19*, Paris, 2021, pp. 29 ss.; P. Lo Iacono, *Lotta alla pandemia e libertà religiosa. Il (non facile) temperamento tra diritti costituzionalmente garantiti*, in *Esperienze sociali*, 2020, pp. 139 ss.; S. Testa Bap-penheim, *State of emergency and religious freedom: constitutional stress in German law (art. 4 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany)*, in P. Consorti (ed.), *Law, Religion and Covid-19*, Pisa, 2020, pp. 227 ss.; F. Balsamo, *The loyal collaboration between State and religions at the testing bench of the Covid-19 pandemic. A perspective from Italy*, *ivi*, pp. 47 ss.

espungere dal nostro ordinamento norme ed istituti, nei quali si riflette attualmente la rilevanza giuridica del fatto religioso”⁴⁹.

D’altro canto, poi, tener presente che le differenze tra i gruppi religiosi debbono essere protette e rispettate, non cancellate, e vieppiù che la scuola deve insegnare la tolleranza ed il rispetto verso i desideri religiosi degli altri⁵⁰, come, anche in questo caso, chiaramente indicato dalla CEDU: “*Although the Court recognises that it is possible that tension is created in situations where a religious or any other community becomes divided, it considers that this is one of the unavoidable consequences of pluralism. The role of the authorities in such circumstances is not to remove the cause of tension by eliminating pluralism, but to ensure that the competing groups tolerate each other*”⁵¹.

V. Conclusioni

La pace scolastica è una sorta di suprema sintesi nella tensione tra l’esercizio delle libertà fondamentali da parte degli alunni (di solito anche degli insegnanti o dei genitori) e gli interessi funzionali delle scuole, come si è visto con i casi del crocifisso, del velo a scuola, etc. negli ultimi anni, in effetti, v’è stato un particolare bisogno di chiarimenti giudiziari, da parte delle giurisdizioni nazionali e della CEDU⁵², su questioni relative alla pratica della religione.

49 See G. Dalla Torre, *Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?*, in *Riv. int. Fil. Dir.*, 1991, p. 275.

50 See M. Ventura, *Grillo parlante o Pinocchio? Come sta nascendo il diritto ecclesiastico dell’Italia multiculturale*, in A. Fucillo (ed.), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Torino, 2008, pp. 182 ss.; F. de Gregorio, *La Chiesa cattolica e lo Stato italiano nella società multi-religiosa e multi-etnica del terzo millennio*, Torino, 2009, pp. 149 ss.; P. Cavana, *Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana*, in E. Camassa (ed.), *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, cit., pp. 195 ss.

51 CEDU, *affaire Serif vs Greece*, 14 December 1999, n. 83, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58518>.

52 See M.G. Belgiorno de Stefano, *Foulard islamico e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Modello laico e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà di coscienza e religione)*, in M. Tedeschi (ed.), *La libertà religiosa*, III, Soveria Mannelli, 2002, pp. 975 ss.; F. Puig, *Sull’urgenza di una paziente formazione giuridica nella Chiesa*, in *Ius Eccl.*, 2011, pp. 155 ss.; N. Marchei, *La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in statoe.chiese.it, 2019, in <https://t.ly/sd7qF>; J. Pasquali Cerioli, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*, *ivi*, 2011, in <https://tinyurl.com/4j2eue8u>

Il concetto di pace nelle scuole, e quello di cosa essa debba proteggere, non hanno ancora trovato risposta nella giurisprudenza, e lo stesso vale per la questione della misura in cui la pace scolastica possa essere derivata dalla CEDU, dal combinato disposto fra l'art. 9 e l'art. 2 Prot. Add., sullo sfondo di un aumento socialmente percepibile – in tutta Europa - della diversità religiosa nelle scuole⁵³.

Da un punto di vista fattuale, dunque, qualsiasi comportamento a sfondo religioso rientra nella libertà di religione dell'art. 9: l'uso del velo islamico o della kippah ebraica, la preghiera (anche formando comunità interclasse basate sulla comune appartenenza religiosa), l'osservanza di regole alimentari o di abluzioni rituali.

L'art. 9 fa però una differenza fra credo e pratica, e qui entrano in gioco la scuola, e più in generale lo Stato: come barriera alla libertà di religione (ex art. 29 Cost. rumena⁵⁴), la pace nelle scuole può costituire solo un bene comune con status costituzionale. Il presupposto per questo è che la pace nella scuola possa derivare dalla CEDU o dalla Costituzione (v. gli esempi ex art. 53 Cost. rumena)⁵⁵

53 See A. Finkelkraut, *Quelle identité européenne?*, Paris, 2015; P. Nora, *Présent, nation, mémoire*, Paris, 2011; A. Frossard, *Excusez-moi d'être français*, Paris, 1996; H. Carrère D'Encausse, *La Gloire des Nations*, Paris, 1996; O. Fumagalli Carulli, *La libertà religiosa in Europa (considerazioni giuridiche)*, in *Riv. It. Diritti Umani*, 1988, pp. 7 ss.

54 Art. 29: "Freedom of conscience"

(1) *Freedom of thought, opinion, and religious beliefs shall not be restricted in any form whatsoever. No one shall be compelled to embrace an opinion or religion contrary to his own convictions.*

(2) *Freedom of conscience is guaranteed; it must be manifested in a spirit of tolerance and mutual respect.*

(3) *All religions shall be free and organized in accordance with their own statutes, under the terms laid down by law.*

(4) *Any forms, means, acts or actions of religious enmity shall be prohibited in the relationships among the cults.*

(5) *Religious cults shall be autonomous from the State and shall enjoy support from it, including the facilitation of religious assistance in the army, in hospitals, prisons, homes and orphanages.*

(6) *Parents or legal tutors have the right to ensure, in accordance with their own convictions, the education of the minor children whose responsibility devolves on them".*

For all quotations from the Romanian Constitution, see: <https://www.presidency.ro/en/the-constitution-of-romania>

55 Art. 53: "Restriction on the exercise of certain rights or freedoms"

(1) *The exercise of certain rights or freedoms may only be restricted by law, and only if necessary, as the case may be, for: the defence of national security, of public order, health, or morals, of the*

Sappiamo che nelle scuole gli artt. 32, 33 ed 82 Cost. rumena tutelano un'offerta di istruzione ed educazione che tiene conto del fattore religioso⁵⁶, ciò implica che la funzionalità della scuola debba essere vista come un prerequisito del mandato di istruzione ed educazione dello Stato. Se, in singoli casi, la capacità di funzionamento della scuola è in conflitto con la libertà religiosa di singoli o più alunni, si deve procedere a un test di proporzionalità e ad un esame della responsabilità normativa. In particolare, poi, le misure volte a proteggere la capacità di funzionamento della scuola devono essere le più blande tra quelle ugualmente idonee e devono sempre essere dirette contro le persone che causano il disturbo. Nei limiti della riserva di legge e della proporzionalità, la pace scolastica, ovvero la capacità della scuola di funzionare per tutelare gli interessi legali delle altre persone coinvolte nella vita scolastica, può quindi limitare la libertà di religione degli alunni in singoli casi.

Grazie alla recentissima controversia giudiziaria inglese, ed alla luce che ha proiettato sull'orientamento CEDU in materia, si conferma come non solo in Inghilterra, ma anche in Italia⁵⁷, in Romania ed in tutta Europa sia inaccettabile, "perché antistorica, l'opinione secondo la quale il progresso annullerebbe il pensiero religioso in quello laico ... È l'attualità di S.

citizens' rights and freedoms; conducting a criminal investigation; preventing the consequences of a natural calamity, disaster, or an extremely severe catastrophe.

(2) Such restriction shall only be ordered if necessary in a democratic society. The measure shall be proportional to the situation having caused it, applied without discrimination, and without infringing on the existence of such right or freedom".

56 Art. 32 § 7: "The State shall ensure the freedom of religious education, in accordance with the specific requirements of each religious cult. In public schools, religious education is organized and guaranteed by law"; art. 33 §§ 2 e 3: "(2) A person's freedom to develop his/her spirituality and to get access to the values of national and universal culture shall not be limited.

(3) The State must make sure that spiritual identity is preserved, [...]"; art. 82 § 2: "(2) The candidate whose election has been validated shall take before the Chamber of Deputies and the Senate, in a joint sitting, the following oath: «I solemnly swear that I will dedicate all my strength and the best of my ability for the spiritual [...] welfare of the Romanian people [...]. So help me God!»"

57 See F. Oliosi, *Le sfide e le opportunità di una scuola multicultu(r)ale*, in E. Camassa (ed.), *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Napoli, 2016, pp. 411 ss.; A. Sammassimo, *Multiculturalismo religiosamente caratterizzato e diritti fondamentali: la necessità di un "codice comune e condiviso"*, in *Jus*, 2018, pp. 459 ss.; F. Franceschi, *Governare le società cosmopolite. Una sfida per il futuro dell'Europa*, in *Sudeuropa*, 2021, pp. 49 ss.

Agostino che occorrerebbe riscoprire, non la scienza, se si vuole salvare la cultura moderna dalla duplice catastrofe del cristianesimo laicizzato e del radicale ateismo”⁵⁸.

Bibliografia

- AA.VV., *Blackstone's guide to the Equality Act 2010*, Oxford, 2016.
- AA.VV., *Civil Liberties*, London, 2011, pp. 59 ss.
- ARRIETA, J.I., *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *Ius Eccl.*, 2000, pp. 343 ss.
- BAK, J.M., *Coronations: Medieval and Early Modern Monarchic Ritual*, Berkeley, 1990, pp. 228 ss.
- BALSAMO, F., *The loyal collaboration between State and religions at the testing bench of the Covid-19 pandemic. A perspective from Italy*, *ivi*, pp. 47 ss.
- BAUBEROT, J., *La laïcité expliquée a M. Sarkozy... et à ceux qui écrivent ses discours*, Paris, 2008.
- BELGIORNO DE STEFANO, M.G., *Foulard islamico e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Modello laico e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà di coscienza e religione)*, in M. TEDESCHI (ed.), *La libertà religiosa*, III, Soveria Mannelli, 2002, pp. 975 ss.
- BELLINI, P., *Le radici culturali e religiose della identità europea*, in S. PANUNZIO (ed.), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, pp. 217 ss.;
- BERTINI, I., *Il caso Eweida e altri c. Regno Unito: una vittoria della dottrina del margine di apprezzamento*, in *Quad. Cost.*, 2013, pp. 465 ss.
- BLACKBURN, R., *King and Country, Monarchy and the future King Charles III*, London, 2006, pp. 53 ss.
- BOGDANOR, V., *The Monarchy and the Constitution*, Oxford, 1997, pp. 215 ss.
- BRADNEY, A., *Religion and the Secular State in the United Kingdom*, in W. COLE DURHAM – J. MARTINEZ-TORRON, *Religion and the Secular State: Final Reports*, *cit.*, p. 782;

58 M. Tedeschi, *Secolarizzazione e libertà religiosa*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Saraceni*, Napoli, 1988, p. 499.

- ✦ BRAUN, R., *Gefährdeter Schulfriede: Kontroversen um konfrontative Religionsbekundungen*, in *Zeitschr. Relig. Weltansch.*, 2022, pp. 18 ss.
- ✦ BROWN, C., – G.LYNCH, *Cultural perspectives*, in AA.VV., *Religion and Change in Modern Britain*, Abingdon, 2012, pp. 329 ss.
- ✦ BURGER, S., *Prayer*, in O. LEAMAN (ed.), *Routledge Handbook of Islamic Ritual and Practice*, London, 2022, pp. 211 ss.
- ✦ CARRÈRE D'ENCAUSSE, H., *La Gloire des Nations*, Paris, 1996.
- ✦ CAVANA, P., *Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana*, in E. CAMASSA (ed.), *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, cit., pp. 195 ss.
- ✦ CONDORELLI, O., 'Le parole della politica e le parole del diritto', in V. BUONOMO – M. D'ARIENZO – O. ECHAPPE, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Cosenza, 2022, pp. 1439 ss.
- ✦ CONSORTI, P., *La battaglia per la libertà religiosa nel "dialogo fra Corti" e la funzione dei "margini di apprezzamento"*, in M. D'ARIENZO (ed.), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi, I*, cit., pp. 607 ss.
- ✦ CONSORTI, P., *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *statoechiese.it*, 2018, in <https://t.ly/jUfOh>
- ✦ CROCE, M., *I non credenti*, in P. CENDON (ed.), *Trattato sui nuovi danni*, II, Roma, 2013, pp. 423 ss.
- ✦ D'ARIENZO, M., *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, in L. FELICI (ed.), *Ripensare la Riforma protestante: nuove prospettive degli studi italiani*, Torino, 2015, pp. 239 ss.
- ✦ D'ARIENZO, M., *Le sfide della multiculturalità e la dimensione religiosa*, in F. ABBONDANTE - S. PRISCO (ed.), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, Napoli, 2015, pp. 45 ss.
- ✦ D'ARIENZO, M., *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e religioni*, 2015, pp. 420 ss.
- ✦ D'ARIENZO, M., *Immigrazione, Integrazione e Dialogo tra diritto, religioni e culture*, in S. BURGIO – S. FONTANA – S. LAGDAF (ed.), *Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e mediazione culturale*, Lugano, 2016, pp. 129 ss.
- ✦ D'ARIENZO, M., *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in P. BECCHI – V. PACILLO (ed.), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Lugano, 2013, pp. 139 ss.

- D'ARIENZO, M., *Les Concepts de confessions religieuses et communautés*, in *Année canonique*, 2005, pp. 155 ss.
- D'ARIENZO, M., *Vaccini anti-Covid e fattore religioso*, in R. PRODOMO – A. MACCARO (ed.), *Le sfide del Covid-19 alla bioetica*, Milano-Udine, 2022, pp. 183 ss.
- D'HELLEN COURT, B., *Les vicissitudes d'une sécularisation chrétienne au Royaume Uni*, in J. BAUBEROT, J. (ed.), *Religions et Laïcité dans l'Europe des Douzes*, Paris, 1994, pp. 133 ss.
- DALLA TORRE, G., *Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?*, in *Riv. int. Fil. Dir.*, 1991, p. 275.
- DANTO, L., *De l'intérêt de la sociologie en Droit canonique*, in *Année canonique*, 2013, pp. 127 ss. On Durkhemian theories, 'which start from the assumption that a religious function exists in every society', see. M. TEDESCHI, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studium*, 1986, pp. 393 ss.
- DE GREGORIO, F., *La Chiesa cattolica e lo Stato italiano nella società multireligiosa e multi-etnica del terzo millennio*, Torino, 2009, pp. 149 ss.
- DE VITRAY-MEYEROVITCH, E., *La prière en Islam*, Paris, 2003, pp. 79 ss.
- DI PRIMA, F., *Matrimonio e Chiesa d'Inghilterra oggi*, in *Jus online*, 2/2015, <https://t.ly/Lwmha>
- DURKHEIM, E., *Le forme elementari della vita religiosa*, Milano, 1971.
- DYSON, K., *The State Tradition in Western Europe*, Oxford, 1980, pp. 186 ss.
- EADEM, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?*, in *statoecli-ese.it*, 2011, in <https://t.ly/EJ6gy>;
- ECHAPPE, O., *La laïcité de la République, entre constitution et passion*, in D. CHAGNOLLAUD – B. ACCOYER – O. BEAUD (ed.), *Les cinquante ans de la Constitution (1958-2008)*, Paris, 2008, pp. 61 ss.
- EDGE, P.W., *Legal responses to Religious Difference*, The Hague, 2002, pp. 172 ss.;
- FENWICK, H., *Civil Liberties and Human Rights*, London, 2012, pp. 93 ss.
- FINKIELKRAUT, A., *L'Identité malheureuse*, Paris, 2013.
- FINKIELKRAUT, A., *Quelle identité européenne?*, Paris, 2015.
- FRANCESCHI, F., *Governare le società cosmopolite. Una sfida per il futuro dell'Europa*, in *Sudeuropa*, 2021, pp. 49 ss.

- ✦ FROSSARD, A., *Excusez-moi d'être français*, Paris, 1996.
- ✦ FUMAGALLI CARULLI, O., *La libertà religiosa in Europa (considerazioni giuridiche)*, in *Riv. It. Diritti Umani*, 1988, pp. 7 ss.
- ✦ GARCIA OLIVA, J., *Church, state and establishment in the United Kingdom in the 21st Century: anachronism or idiosyncrasy?*, in AA.VV., *Public Law*, London, 2010, pp. 482 ss.
- ✦ GAS I AIXENDRI, M., *Libertad religiosa y peacebuilding*, in F. PÉREZ MADRID (ed.), *Religión, libertad y seguridad*, Madrid, 2017, pp. 227 ss.
- ✦ GOSLING, L., *Royal Coronations*, London, 2013, pp. 30 ss.
- ✦ GUY, G., *La bataille de la laïcité. 1944-2004: de la République "une et indivisible" au communautarisme*, Paris, 2005; M. D'ARIENZO, *La laïcité française secondo Nicolas Sarkozy*, in *Diritto e Religioni*, 2008, pp. 257 ss.
- ✦ HAMBLER, A., *Religious Expression in the Workplace and the Contested Role of Law*, Abingdon – New York, 2015, pp. 92 ss.
- ✦ High Court of Justice, King's Bench Division, Administrative Court, *affaire 'The King vs Michaela Community School Trust'*, [2024] EWHC 843, n. AC-2023-LON-001570, 16 April 2024.
- ✦ HOLMES, M., *Prayer in Islamic thought and practice*, Cambridge, 2013, pp. 40 ss.
- ✦ HOWARD, E., *Law and the Wearing of religious Symbols*, London – New York, 2012, pp. 78 ss.
- ✦ <https://t.ly/y22OA>, see G.R. EVANS, *Crown, Mitre and People in the Nineteenth Century: The Church of England, Establishment and the State*, Cambridge, 2021, pp. 201 ss.
- ✦ HUNTINGTON, S., *The Clash of Civilizations*, in *Foreign Affairs*, 1993, pp. 22 ss.
- ✦ ID., *La 'laïcité positiva'. A proposito del discorso del Presidente Sarkozy al Laterano (20 dicembre 2007)*, in G. DALLA TORRE – C. MIRABELLI (ed.), *Le sfide del diritto*, Soveria Mannelli, 2009, pp. 409 ss.
- ✦ JACQUEMIN, A., *L'Église face aux pandémies: perspectives historiques*, in L. DANTO – C. BURGUN (ed.), *L'Église en état d'urgence. Droit canonique et gestion de la pandémie de la Covid-19*, Paris, 2021, pp. 29 ss.
- ✦ LE BRAS, G., *Studi di sociologia religiosa*, Milano, 1969, pp. 88 ss.
- ✦ LÉVY, L., *Le spectre du communautarisme*, Paris, 2005.
- ✦ LLOYD, D., *The Coronation of Charles III from the Perspective of Liturgical Studies*, in *Ex fonte*, 2023, pp. 363 ss.

- ✦ LO IACONO, P., *Lotta alla pandemia e libertà religiosa. Il (non facile) temperamento tra diritti costituzionalmente garantiti*, in *Esperienze sociali*, 2020, pp. 139 ss.
- ✦ M. FERRANTE, *Due matrimoni alle origini dello scisma anglicano?*, in M. D'ARIENZO (ed.), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, I, Cosenza, 2018, pp. 991 ss.
- ✦ MARCHEI, N., *La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *statoechnese.it*, 2019, in <https://t.ly/sd7qF>
- ✦ MCCLEAN, D., *Staat und Kirche in Vereingten Königreich*, in G. ROBBERS (ed.), *Staat und Kirche in der Europäischen Union*, Baden-Baden, 2005, pp. 603 ss.
- ✦ MÜCKL, S., *Säkularer Staat und Religion. Zum staatskirchenrechtlichen Prinzip der Säkularität*, in G. ROBBERS (ed.), *Gelebte Wissenschaft. Geburtstagssymposium für Alexander Hollerbach zum 80. Geburtstag*, Berlin, 2012, pp. 35 ss.
- ✦ MÜCKL, S., *Europäisierung des Staatskirchenrechts*, cit., pp. 75 ss.
- ✦ MÜHE, N., *Stigmatisierung junger Muslim/innen in der Schule*, in J. WILLEMS (ed.), *Religion in der Schule*, Bielefeld, 2020, pp. 119 ss.
- ✦ NORA, P., *Présent, nation, mémoire*, Paris, 2011.
- ✦ OLECHNOWICZ, A., *The Monarchy and the British Nation, 1780 to the Present*, Cambridge, 2007, pp. 52 ss.
- ✦ OLIOSI, F., *Le sfide e le opportunità di una scuola multicultu(r)ale*, in E. CAMASSA (ed.), *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Napoli, 2016, pp. 411 ss.
- ✦ PASQUALI CERIOLI, J., *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, *ivi*, 2011, in <https://tinyurl.com/4j2eue8u>
- ✦ PATRONO, V. M., *La forza dei diritti. Il Regno Unito dalla Rule of Law allo Human Rights Act 1998: sulle tracce di un lungo inseguimento*, in A. TORRE – L. VOLPE (ed.), *La Costituzione britannica – The British Constitution*, Torino, 2005, I, pp. 75 ss.
- ✦ PETIT, E., *Le Panormitain et la juridiction ratione animae : le caractère particulier d'un gouvernement ordonné à la Salus animarum*, in AA.VV., *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano, 2022, pp. 601 ss.
- ✦ PUIG, F., *Sull'urgenza di una paziente formazione giuridica nella Chiesa*, in *Ius Eccl.*, 2011, pp. 155 ss.

- ✦ REBUFFA, G., *Le radici della Costituzione inglese*, in *Mat. Storia cult. Giur.*, 2006, pp. 327 ss.
- ✦ RODWELL, W. *The coronation chair and Stone of Scone*, Oxford, 2013, pp. 51 ss.
- ✦ SAMMASSIMO, A., *Multiculturalismo religiosamente caratterizzato e diritti fondamentali: la necessità di un "codice comune e condiviso"*, in *Jus*, 2018, pp. 459 ss.
- ✦ SCHIEBER, T., *Religion gefährdet den Schulfrieden?*, in J. WILLEMS (ed.), *Religion in der Schule*, cit., pp. 61 ss.
- ✦ SCHOUPPE, J.-P., *La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Paris, 2015, pp. 184 ss.
- ✦ STRONG, R., *Coronation: A History of Kingship and the British Monarchy*, London, 2005, pp. 99 ss.
- ✦ TAWIL, E., *Existe-t-il désormais un droit de la laïcité en France?*, in V. BUONOMO – M. D'ARIENZO – O. ECHAPPE, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, cit., pp. 465 ss.
- ✦ TEDESCHI, M., *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, in *Dir. Fam. Pers.*, 1996, p. 1520.
- ✦ TEDESCHI, M., *Secolarizzazione e libertà religiosa*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Saraceni*, Napoli, 1988, p. 499.
- ✦ TESTA BAPPENHEIM, S., *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, Napoli, 2019.
- ✦ TESTA BAPPENHEIM, S., *State of emergency and religious freedom: constitutional stress in German law (art. 4 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany)*, in P. CONSORTI (ed.), *Law, Religion and Covid-19*, Pisa, 2020, pp. 227 ss.
- ✦ TIRA, A., *La legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 sul "rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica"*, in *statoe.chiese.it*, 2018, <https://t.ly/WpHKD>
- ✦ TORKE, J.W., *The English Religious Establishment*, in *JLR*, 1995, pp. 399 ss.
- ✦ VALDRINI, P., *Il principio di laicità nel diritto francese. Neutralità dello Stato e libertà dei cittadini*, in *Eph.*, 2015, pp. 39 ss.
- ✦ VALLS, M., *La laïcité en face*, Paris, 2005.

- ✦ VENTURA, M., *Grillo parlante o Pinocchio? Come sta nascendo il diritto ecclesiastico dell'Italia multiculturale*, in A. FUCCILLO (ed.), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Torino, 2008, pp. 182 ss.
- ✦ VICKERS, L., *Religious freedom, religious discrimination and the workplace*, Oxford, 2016.
- ✦ WILKINSON, J., *The Coronation Chair and the Stone of Destiny*, London, 2006, pp. 70 ss.;
- ✦ YEGANE ARANI, A., *Die multireligiöse Schule als Ort von Diskriminierung*, *ivi*, pp. 163 ss.

Webografia:

- ✦ *Accession Declaration Act*, del 1910, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7and1Geo5/10/29>
- ✦ CEDU, *affaire Eweida vs United Kingdom*, 15 January 2013, in <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-115881>;
- ✦ CEDU, *affaire Kalaç vs. Turkey*, 1st July 1997, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58042>
- ✦ CEDU, *affaire Karaduman vs Turkey*, 3 April 2007, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80335>
- ✦ CEDU, *affaire Kokkinakis vs Greece*, 25 May 1993, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827>, see M. EVANS, *The Freedom of Religion or Belief in the echr since Kokkinakis. Or "Quoting Kokkinakis"*, in *Religion and human rights*, 2017, pp. 83 ss.
- ✦ CEDU, *affaire Konttinen vs Finland*, 3 December 1996, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3379>; T. RINOLDI, *Gli anziani nella Chiesa evangelica valdese e nella Chiesa avventista del settimo giorno*, in *qdpe*, 2023, pp. 131 ss.
- ✦ CEDU, *affaire Serif vs Greece*, 14 December 1999, n. 83, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58518>.
- ✦ CEDU, *affaire Valsamis vs Greece*, 18 December 1996, in <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-62571>
- ✦ *Coronation Oath Act* del 1688, <http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMar/1/6/contents>, oath of King Charles III, 6th May 2023: <https://t.ly/P-qvK>
- ✦ <https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo32/MENG2323654N>

- ✦ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents>,
- ✦ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents>
- ✦ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/10/7/contents>
- ✦ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/25/contents>
- ✦ Law n. 2010-1192, 11 October 2010, in https://t.ly/2KJ_f
- ✦ Law n. 2021-1109, 24 August 2021, in <https://t.ly/Pcg6E>;
- ✦ *The Guardian*, 16 April 2024, <https://www.theguardian.com/education/2024/apr/16/london-school-katharine-birbalsingh-prayer-rituals-ban-not-unlawful-high-court>